



CONSORZIO T.I.NE.R.I.

(Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro)
Piazza dello Spedale n.3/4
01036 NEPI (VT)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
140	28/05/2026
Proposta Numero 176	

UFFICIO AMMINISTRATIVO DI PIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO DI PIANO

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE IN PARTNERSHIP DEL CENTRO ABUSI E MALTRATTAMENTI "QUANDO SARAI GRANDE" SITO IN NEPI, PIAZZA DELLO SPEDALE
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO T.I.N.E.R.I.

Premesso che:

Il Consorzio T.I.N.E.R.I. intende attivare, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, una procedura di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che coinvolga proattivamente gli Enti del Terzo Settore (di seguito “ETS”) in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Attraverso la coprogettazione si intende attingere dal patrimonio di risorse, di esperienze, competenze e progettualità innovative degli operatori del privato sociale, favorendo la definizione di un modello di *governance* collaborativa e relazionale, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Visti i seguenti atti:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l'art. 11 co. 1 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo Unico degli Enti Locali*” che all'articolo 119 prevede per i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché Convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della

propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 “*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*” che prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. In particolare, secondo l'art. 7 la co-progettazione:
 - ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
 - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
 - si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica”;
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione che all'art. 118, c. 4 riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 “*Codice del terzo Settore*” il quale prevede all'art. 55 che:
 - i. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990,

- n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale distrettuale.
- ii. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
 - iii. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.
 - iv. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 secondo cui la co-progettazione è “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell’azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione *di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*”;
 - Legge 11 settembre 2020 n. 120 (c.d. Decreto “semplificazioni”) di modifica del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice degli appalti), agli articoli 30 “*Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti*”, 59 “*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*” e 140 “*Norme applicabili ai servizi sociali*”, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle “*forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117*”;
 - Art. 6 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede “*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal [Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.](#)*”
 - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con

cui sono state adottate Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017, le indicazioni delle quali, tuttavia, non hanno pretesa di definitività ed esaustività, e scopo del documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;

- Linee guida ANAC n. 17 del 27 luglio 2022 recanti *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”* “secondo le quali *“Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore”*;

Richiamati i seguenti atti:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia” e s.m.i., ed in particolare l’articolo 1 che sancisce “il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera f), che prevede, tra i prioritari obiettivi del sistema integrato, la “tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, quale intervento residuale in caso di inapplicabilità o inefficacia di altri interventi” e l’art. Art. 22 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) c. 2 lett. g) che inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- la legge regionale 12 dicembre 2003. n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305 del 23/12/2004 – “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n. 41 del 2003” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio del 11 luglio 2024 n. 514 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un bene comune”

Considerato che il Consorzio T.I.NE.R.I. ha inviato la propria candidatura all’avviso pubblico della Regione Lazio per l’implementazione di centri destinati a contrastare abusi e maltrattamenti sui minori;

- che con dgr n° DD G16513 il Consorzio, a seguito di scorrimento della graduatoria è stato

ammesso al finanziamento e dispone di fondi Regionali destinati alla realizzazione degli interventi e servizi per € 105.000,00

;

Considerato che occorre approvare gli schemi per un avviso pubblico di co-progettazione/co-gestione ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 che possa portare all'individuazione di un soggetto che realizzi in Coprogettazione e Cogestione la gestione della Casa famiglia "Abbraccio di Arianna"

Visti l'allegato schema di Avviso corredato dai seguenti allegati – Allegato A (Istanza di Partecipazione) – Allegato B (Progetto Tecnico) – Allegato C (Proposta di compartecipazione) e considerata la necessità della loro approvazione formale;

Verificata ed attestata:

1. la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio di piano del Consorzio T.I.N.E.R.I. e del procedimento amministrativo presupposto al presente atto;
2. il rispetto della tempistica prevista dalla Legge e/o dai Regolamenti;
3. idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
4. la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Consorzio;
5. ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento ha rilevanza contabile, al fine dell'attestazione della copertura finanziaria, e pertanto deve essere sottoposto alla Responsabile del Servizio finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che trattasi di atto di gestione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

- 1) **Di Approvare l'allegato SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE IN PARTNERSHIP MIRATA ALLA GESTIONE CENTRO ABUSI E MALTRATTAMENTI SU MINORI "QUANDO SARAI GRANDE"**
 - **Importo Complessivo del Servizio 105.000,00**
 - **Durata dei Servizi: 24 mesi a partire dalla data di avvio delle attività (stipula della convenzione)**
- 2) **Di Disporre** che la procedura si svolga, al fine di garantire tracciabilità e trasparenza (e richiamando per analogia l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023), venga esperita all'interno della piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, a disposizione del Consorzio, nella sezione "qualifica operatori economici";
- 3) **Di Disporre pertanto** di procedere all'esperimento di una procedura di Co-Progettazione che riguardi esclusivamente la quota a carico del Consorzio, trasmettendo il presente atto alla Responsabile del Servizio finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; ;

- 4) **Di Disporre** la pubblicazione dell'Avviso per un periodo di almeno 30 giorni con scadenza al 31esimo giorno dalla pubblicazione;
- 5) **di attestare** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.
- 6) **di porre in essere** tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente provvedimento in tema di trasparenza del D.Lgs n. 33/2013;
- 7) **di disporre** la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Consorzio

- 8) **Di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei futuri pagamenti previsti dalla procedura è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del Consorzio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) **Di dare atto che** il controllo preventivo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione ed inoltre che il presente provvedimento, oltre agli impegni derivanti dall'affidamento della Co-progettazione, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Consorzio

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO IL RICORSO INNANZI AL T.A.R. LAZIO. IL RICORSO POTRÀ ESSERE NOTIFICATO AL CONSORZIO ENTRO **60 GG. DALLA DATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.**

IL DIRETTORE
Pierangelo Conti / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente